II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 1999
relativa al regime di aiuto per il cotone applicato in Grecia dall'Ente greco per il cotone

[notificata con il numero C(1999) 2536]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2000/206/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, del trattato, a presentarle le loro osservazioni e viste tali osservazioni [1],

considerando quanto segue:

I

(1) A seguito di una denuncia, con fax dell'8 dicembre 1992 la Commissione ha trasmesso alle autorità elleniche una richiesta di informazioni in merito alle imposte parafiscali applicate a favore dell'Ente greco per il cotone. Le autorità elleniche hanno risposto con lettera del 17 marzo 1993 e trasmesso complementi d'informazione sulle misure in questione con lettera del 19 luglio 1993.

(2) Secondo le informazioni disponibili, l'Ente greco per il cotone è un organismo pubblico senza scopo di lucro il cui unico obiettivo è di promuovere lo sviluppo del settore del cotone. Esso offre i seguenti servizi ai settori della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione:

a) assistenza tecnica;

b) divulgazione di varietà idonee e redditizie;

c) garanzia di sementi controllate e certificate e controllo delle sementi importate;

d) aggiornamento sugli sviluppi della tecnologia mondiale e trasferimento di tecnologia;

e) sorveglianza dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 [3];

f) sperimentazione, trasferimento di tecnologia, formazione nel settore della protezione fitosanitaria e a favore di un minore ricorso ai mezzi di produzione;

g) pianificazione e attuazione di programmi di ricerca;

h) formazione e divulgazione;

i) assistenza tecnica agli sgranatori;

j) studi di interesse generale riguardanti le aziende cotoniere e il loro ammodernamento;

k) contributi finanziari a favore delle unità di sgranatura nell'ambito di programmi strutturali;

l) selezione e standardizzazione del cotone sgranato;

m) collegamento con le borse internazionali del cotone e con gli organismi internazionali;

[1] GU C 278 del 24.10.1995, pag. 4.

[2] GU L 51 del 23.2.1982, pag. 1.

[3] GU L 371 del 20.12.1989, pag. 1.

n) sorveglianza dell'applicazione dei regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune di mercato;

o) controllo di qualità e analisi di laboratorio per le sementi destinate alla produzione di olio;

p) controlli e analisi di laboratorio sulla qualità delle fibre, dei fili e dei tessuti;

q) assistenza tecnica ai laboratori specializzati;

r) rilascio di certificati di qualità per i prodotti di cotone;

s) controlli di macchinari e strumenti.

Per poter prestare tali servizi senza imporre oneri supplementari agli operatori del settore primario, secondario e terziario, l'Ente greco per il cotone percepisce un prelievo compensativo e un'imposta speciale.

Conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, della legge greca n. 2040/92, alle imprese di sgranatura è applicato un prelievo compensativo pari all'1 % del prezzo pagato al produttore per chilogrammo di cotone non sgranato prodotto in Grecia e consegnato. Il paragrafo 3 dello stesso articolo istituisce inoltre un'imposta speciale applicata esclusivamente alle importazioni, pari all'1 % del prezzo del cotone sgranato.

Secondo le denunce pervenute alla Commissione, detto prelievo sul cotone non sgranato prodotto in Grecia è calcolato, oltre che sul prezzo del cotone concordato dal produttore e dallo sgranatore, sull'importo dell'aiuto diretto comunitario istituito dal regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone [4]. Inoltre, secondo i ricorrenti, la garanzia bancaria prevista nell'ambito del suddetto regime di aiuti è vincolata fino alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prelievo.

II

(1) Dopo aver esaminato gli interventi realizzati dall'Ente greco per il cotone, la Commissione ha stabilito che le misure di cui alla parte I, considerando 2, lettere e), n), e s), costituiscono servizi di competenza dello Stato e non si configurano pertanto come aiuti a favore di particolari imprese. Tale decisione è stata comunicata alle autorità elleniche con lettera n. SG (95) D/874 del 27 gennaio 1995.

Nella stessa lettera la Commissione ha inoltre informato la Grecia della propria decisione di non sollevare obiezioni in merito alle azioni di assistenza tecnica, divulgazione, formazione e ricerca di nuovi sbocchi di mercato [parte I, considerando 2, lettere a), b), h), l), m) e k)], alle misure per la selezione e la standardizzazione della totalità del cotone sgranato [parte I, considerando 2, lettera l)] e alle misure di aiuto alla ricerca nel settore del cotone [parte I, considerando 2, lettere d), f), g) e j)].

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alle misure concernenti la certificazione e il controllo di qualità di cui alla parte I, considerando 2, lettere c), o), p) e r), nonché agli aiuti a favore degli investimenti previsti alla parte I, considerando 2, lettera k). La Commissione ha inoltre deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, considerando 2, del trattato per la totalità degli aiuti, essendo i medesimi finanziati mediante un'imposta speciale applicabile anche ai prodotti importati dagli altri Stati membri e dai paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Per quanto riguarda le misure relative ai controlli di qualità, la Commissione, in mancanza di informazioni delle autorità elleniche in merito all'obbligatorietà di detti controlli, dubita della loro compatibilità con il mercato comune. Tali misure possono infatti configurarsi come aiuti di funzionamento privi di effetti duraturi sul settore in questione. A questo proposito la Commissione ha invitato le autorità elleniche a trasmettere complementi d'informazione sulla natura e sull'entità degli aiuti concernenti i controlli e le attestazioni di qualità. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità elleniche informazioni riguardanti la compatibilità dei controlli in questione con la normativa comunitaria. Quanto all'esecuzione di detti controlli sui prodotti importati, la Commissione ha invitato le autorità elleniche a fornire elementi atti a dimostrare che i controlli effettuati negli altri Stati membri sono riconosciuti e che i prodotti degli altri Stati membri non sono soggetti a condizioni più rigorose dei criteri d'equivalenza.

Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti a favore delle unità di sgranatura nell'ambito di programmi strutturali, in mancanza di chiarimenti al riguardo da parte delle autorità elleniche la Commissione non può che considerarli potenzialmente incompatibili con il mercato comune. Essa ha inoltre invitato le autorità elleniche a trasmettere informazioni sulla natura e sull'entità degli aiuti di cui trattasi.

Trattandosi di aiuti finanziati mediante imposte parafiscali (contributi obbligatori imposti per legge), la Commissione ha altresì esaminato il meccanismo di finanziamento dell'insieme degli aiuti in questione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [5], infatti, il finanziamento di un aiuto di Stato mediante un'imposta a destinazione specifica obbligatoria costituisce un elemento essenziale di detto aiuto, per cui la Commissione è tenuta a esaminare alla luce del diritto comunitario sia l'aiuto che il suo finanziamento.

[4] GU L 211 del 21.7.1981, pag. 2. Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1554/95 (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48).

[5] Cfr. la sentenza del 26 giugno 1970, causa 47/69, Francia contro Commissione, Racc. 1969 + 1971, pag. 341.

In tal senso, anche se gli aiuti sono compatibili sia nella forma che nelle finalità, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è innegabile che il finanziamento dei medesimi mediante imposte a destinazione specifica gravanti anche sui prodotti comunitari importati da altri Stati membri e da paesi dello Spazio economico europeo ha un effetto protezionistico che va al di là dell'aiuto propriamente detto.

Infatti, anche qualora i prodotti importati potessero beneficiare, in una certa misura, degli aiuti finanziati dall'Ente greco per il cotone, l'effettiva partecipazione al regime in questione non sarebbe ugualmente vantaggiosa per tutti, in quanto è gioco forza, secondo la Commissione, che nella pratica siano avvantaggiati gli operatori nazionali.

La Commissione ritiene inoltre che l'applicazione di un'ulteriore condizione (l'effettivo pagamento dell'imposta parafiscale), estranea alla normativa comunitaria, per l'erogazione dell'aiuto costituisca un'infrazione al regolamento (CEE) n. 2169/81.

Infine la Commissione ritiene che l'applicazione dell'imposta speciale sia in contrasto con l'articolo 5 del protocollo n. 4 allegato all'atto d'adesione della Grecia, che vieta qualsiasi misura restrittiva in materia di importazioni di cotone provenienti da paesi terzi. Inoltre, poiché l'imposta di cui trattasi è applicata esclusivamente alle importazioni, la Commissione ritiene che la medesima costituisca una violazione all'articolo 25 del trattato, che abolisce le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione.

Con lettera SG (95) D/874 del 27 gennaio 1995, la Commissione ha invitato il governo greco a presentare le proprie osservazioni. Essa ha altresì invitato gli altri Stati membri e gli altri interessati, attraverso una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [6], a presentare le loro osservazioni.

III

(1) Con lettera, del 12 aprile 1995, il governo greco ha presentato le proprie osservazioni in merito alle misure precedentemente descritte.

a) Quanto alle misure la cui compatibilità con il mercato comune è messa in dubbio dalla Commissione, le autorità elleniche riferiscono che le azioni di cui alla parte I, considerando 2, lettera c) (ottenimento di sementi controllate e certificate, certificazione delle sementi prodotte e controllo delle sementi importate), sono rese obbligatorie dalla legislazione nazionale. Esse precisano che le spese relative a tali servizi sono finanziate attraverso il bilancio del ministero dell'Agricoltura, e non mediante un prelievo dell'1 %.

Per quanto riguarda le azioni di cui alla parte I, considerando 2, lettere d), p), q) ed r) (controlli di qualità e analisi di laboratorio per le sementi destinate alla trasformazione industriale, trasformazione, servizi di controllo di qualità e analisi di laboratorio sulla qualità delle fibre, dei fili e dei tessuti, servizi di assistenza tecnica per i laboratori specializzati, rilascio di certificati di qualità per i prodotti di cotone), le autorità elleniche segnalano che i controlli e le analisi non sono obbligatori, ma che tali servizi sono realizzati dietro pagamento di un compenso calcolato in modo da coprire i costi di funzionamento dei laboratori.

b) In merito ai contributi finanziari concessi alle imprese di sgranatura del cotone nell'ambito di programmi strutturali, le autorità greche precisano che sono stati realizzati investimenti fino al 26 febbraio 1992 nel quadro del regolamento (CEE) n. 389/82. Successivamente, l'Ente greco per il cotone ha elaborato un programma settoriale di investimenti nel settore in questione, approvato dalle autorità nazionali e comunitarie. Tuttavia esso non ha erogato finanziamenti alle imprese di sgranatura, né riscosso contributi per l'elaborazione del programma speciale.

c) In merito alle modalità di finanziamento, le autorità elleniche fanno osservare che i prelievi di cui ai paragrafi 1 e 3 della legge n. 2040/92 non sono stati introdotti dalla legge suddetta, ma risultano da una revisione e codifica delle disposizioni dell'articolo 10 della legge n. 3853/58 e dell'articolo 1 della legge n. 675/77. In tale occasione si è operata una conversione in percentuale dell'imposta precedentemente espressa in dracme, per far fronte più efficacemente alle fluttuazioni di mercato e consentire adeguamenti automatici dei contributi fiscali.

Secondo le autorità elleniche, l'imposta grava sia sul cotone importato che su quello prodotto internamente e il prelievo fiscale sul cotone importato non serve a finanziare attività nazionali intese a promuovere, direttamente o indirettamente, la produzione e la commercializzazione del cotone locale. Inoltre l'imposta è riscossa a livello delle imprese di sgranatura, che rappresentano lo stadio più adeguato per la determinazione della materia imponibile.

Le autorità elleniche precisano che tale prelievo fiscale non comporta alcuna discriminazione tra il cotone importato o proveniente da altri Stati membri e quello fabbricato in Grecia e che con esso non si intende istituire una tassa mirante a produrre restrizioni quantitative.

d) Le autorità elleniche ritengono che l'applicazione di un'imposta speciale al cotone non indigeno non si configuri come un aiuto nazionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in quanto l'Ente greco per il cotone non è un'impresa e il prelievo effettuato sul cotone importato da paesi terzi mira a finanziare ricerche sul miglioramento della qualità del cotone fabbricato nella Comunità, i cui risultati sono divulgati e quindi accessibili a tutti.

[6] Cfr. la nota 1.

(2) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni di altri Stati membri.

(3) Le principali osservazioni formulate da terzi interessati in merito alle misure in esame possono essere così sintetizzate:

a) Le attività dell'Ente greco per il cotone finanziate mediante prelievi fiscali costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le imprese greche di sgranatura non hanno mai effettivamente beneficiato dei servizi dell'Ente greco per il cotone. Alcuni degli aiuti in questione sembrano configurarsi come aiuti al funzionamento non giustificabili alla luce di quanto previsto dall'articolo 87 del trattato.

b) L'applicazione di un'imposta speciale al cotone importato dagli altri Stati membri costituisce una violazione agli articoli 23 e 25 del trattato e in quanto tale è incompatibile con il mercato comune.

c) L'applicazione di un prelievo compensativo dell'1 % sulla base non solo del valore di mercato, ma anche dell'aiuto concesso dal FEAOG, è in contrasto con la normativa comunitaria e pertanto incompatibile con il mercato comune.

d) Il fatto di stabilire una correlazione diretta tra lo svincolo delle garanzie bancarie e il pagamento del prelievo compensativo e dell'imposta speciale non è contemplato dalla normativa comunitaria relativa all'organizzazione comune di mercato per il cotone ed è quindi incompatibile con il mercato comune.

e) L'applicazione di un'imposta speciale alle importazioni verso la Grecia di prodotti di cotone originari di paesi terzi è in contrasto con gli obblighi sanciti dall'atto di adesione della Grecia all'Unione europea e dalle regole del GATT.

f) Le funzioni dell'Ente greco per il cotone corrispondono alla descrizione delle competenze istituzionali di detto organismo, ma non ai servizi effettivamente offerti alle imprese di sgranatura. La principale attività dell'Ente consiste nella gestione corrente del regime comunitario relativo al cotone.

g) Una parte cospicua delle misure adottate dall'Ente greco per il cotone è rappresentata da interventi che si configurano come aiuti al funzionamento a favore dei produttori di cotone. Le autorità elleniche non hanno trasmesso informazioni sufficienti a consentire un'analisi economica dei costi-benefici delle azioni realizzate.

h) Per quanto riguarda il finanziamento dell'aiuto, le imposte applicate dagli Stati membri ai prodotti importati hanno carattere protezionistico e discriminatorio, in quanto i prodotti in questione ne sono soggetti semplicemente in virtù del fatto che passano la frontiera greca nell'ambito del commercio intracomunitario, senza tuttavia poter beneficiare degli effetti economici del prelievo. Ne consegue che il prelievo di cui trattasi viola l'articolo 25 del trattato, che dispone che gli Stati membri si astengano dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse di effetto equivalente. L'aiuto non è conforme all'articolo 5 del protocollo 4 allegato all'atto di adesione della Grecia, che stabilisce che il regime degli scambi della Comunità con i paesi terzi non deve essere leso e che, a tale scopo, non può essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione.

(4) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte del governo greco in merito alle osservazioni dei terzi interessati.

IV

(1) Riguardo alle osservazioni formulate dalle autorità elleniche, la Commissione precisa quanto segue:

a) In relazione alle funzioni dell'Ente greco per il cotone di cui alla parte I, considerando 1, lettera c) (controllo di qualità delle sementi), la Commissione prende atto del fatto che esse sono rese obbligatorie dalla normativa greca.

La prassi comunemente applicata dalla Commissione in materia di aiuti nazionali ai controlli di qualità, ispirata alla proposta di opportune misure in materia di aiuti concessi dagli Stati membri nel settore dell'allevamento ([7]), è di autorizzare tali misure fino a concorrenza del 100 % delle spese ammissibili ove esistano disposizioni comunitarie e/o nazionali che ne sanciscano l'obbligatorietà.

Per quanto riguarda le funzioni di cui alla parte I, considerando 2, lettere da o) ad r), relative ai controlli di qualità nel settore della trasformazione, la Commissione prende atto che tali servizi sono realizzati dietro pagamento di un compenso sufficiente a coprire i costi corrispondenti. Dato quanto precede, la Commissione ritiene che detti interventi non costituiscano aiuti di Stato a favore di determinate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Riguardo alle prestazioni sub I, considerando 2, lettera k) (contributi finanziari a favore delle unità di sgranatura), la Commissione ha accolto le argomentazioni fornite dalle autorità elleniche, in base alle quali fino al 1992 i contributi in questione sono stati concessi nel quadro della normativa comunitaria e nessun aiuto agli investimenti è stato erogato dopo tale data. Tali asserzioni confermano quanto affermato dai terzi interessati, che sostengono che le unità di sgranatura non hanno beneficiato di alcun finanziamento.

b) Per quanto riguarda la prima argomentazione, vale a dire la preesistenza dell'aiuto, la Commissione è del parere che tale elemento non sia rilevante ai fini della valutazione della compatibilità di un'imposta con la normativa comunitaria.

([7]) Lettera della Commissione agli Stati membri S 75294/6 del 19 settembre 1975.

Essa ritiene inoltre che le imposte parafiscali in questione non siano assimilabili agli «aiuti esistenti» previsti dall'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, che si riferisce esclusivamente agli aiuti precedenti l'adesione e a quelli autorizzati dalla Commissione.

Infatti, anche se la Grecia disponeva di un regime fiscale per il cotone già prima della sua adesione alla Comunità, la Commissione ha tenuto conto delle informazioni trasmesse dalle autorità elleniche, in base alle quali il regime in questione è stato rielaborato e codificato dalla legge n. 2040/92. Tale revisione ha comportato, tra l'altro, una codifica di tutte le disposizioni nazionali concernenti il cotone e una modifica sostanziale della forma di prelievo dell'imposta parafiscale, applicata in percentuale del quantitativo totale acquistato dagli sgranatori anziché forfettariamente.

La Commissione ritiene pertanto che il regime instaurato dalla Grecia con la legge n. 2040/92 costituisca una violazione all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che gli aiuti di Stato finanziati con il gettito fiscale in questione debbano essere considerati come nuovi aiuti.

In linea generale, un aiuto non può essere finanziato mediante imposte parafiscali applicabili anche ai prodotti importati da altri Stati membri. In particolare, in assenza di un regime comune ai produttori di tutti gli Stati membri atto a garantire che il gettito fiscale sia effettivamente utilizzato a vantaggio sia dei prodotti importati che di quelli nazionali in identica misura, i prelievi obbligatori applicati da uno Stato membro ai prodotti importati possono costituire, secondo i casi, una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale (vietata dagli articoli 23 e 25 del trattato CE), soprattutto se taluni prodotti o categorie di prodotti importati non ne beneficiano in alcun modo, per esempio a motivo dell'oggetto stesso dell'aiuto, oppure un'imposta interna discriminatoria e vietata dall'articolo 90 del trattato, se il vantaggio derivante dall'aiuto compensa l'onere gravante su taluni prodotti importati in misura minore rispetto ai prodotti nazionali, per esempio a motivo delle modalità dell'aiuto [cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27 ottobre 1993 nella causa C-72/92 Schartbatke ([8]) e sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 20 agosto 1993 nella causa C-266/91 Celbi ([9])]. Un finanziamento di questo tipo ha infatti un effetto protezionistico che va al di là dell'aiuto propriamente detto, in quanto, anche se la parità di trattamento tra i prodotti nazionali e quelli importati è garantita sul piano normativo, di fatto le azioni realizzate risultano inevitabilmente più vantaggiose per gli operatori nazionali, essendo ispirate a specializzazioni, esigenze e lacune tipicamente locali. Nel caso in esame, gli aiuti di cui alla parte I, paragrafo 2, lettere a), b), d), g), i), j), k) e q), mirano a sostenere la produzione nazionale, senza alcun beneficio per quella importata.

c) La Commissione prende atto che le autorità elleniche non hanno risposto alle affermazioni riguardanti l'incompatibilità dell'imposta speciale dell'1 % applicata alle importazioni di cotone dai paesi terzi con l'articolo 5 del protocollo n. 4 dell'Atto di adesione della Grecia. A fronte di ciò, essa non è in condizione di modificare la posizione adottata al momento dell'avvio della procedura.

(2) La problematica riguardante la compatibilità del prelievo compensativo dell'1 % sulla produzione locale greca e sugli aiuti comunitari versati ai produttori greci nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati del cotone è stata invece esaminata nel quadro di una procedura d'infrazione. Poiché le disposizioni del regolamento (CE) n. 1554/95 non escludono esplicitamente un tale prelievo, la Commissione ha deciso, il 2 dicembre 1998, di archiviare la pratica.

(3) Dalle osservazioni trasmesse alla Commissione nel quadro della procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato risulta che le imposte parafiscali di cui trattasi costituiscono, in una certa misura, una sovvenzione incrociata. Pur essendo applicate a livello delle imprese di sgranatura, tali imposte sono dirette a finanziare misure destinate principalmente ai produttori agricoli. In materia di imposte parafiscali la Commissione è solita accettare che la riscossione sia effettuata a un livello diverso dalla filiera produttiva (come nel caso delle imposte applicate a livello dei macelli per finanziare la lotta contro le epizoozie). Nella fattispecie, non sembra possibile per gli sgranatori trasferire il pagamento dell'imposta ai produttori agricoli a motivo dei meccanismi che governano l'organizzazione comune dei mercati del cotone.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione non ha motivo di sollevare obiezioni ai sensi degli articoli 87, 88 e 89 del trattato riguardo alle modalità di finanziamento degli aiuti attraverso un prelievo di un punto percentuale sulla produzione locale e sugli aiuti comunitari versati ai produttori greci, nella misura in cui dette modalità sono conformi all'organizzazione comune dei mercati del cotone.

V

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

([8]) Raccolta 1993, pag. I-5509.
([9]) Raccolta 1993, pag. I-4337.

Le misure qui considerate costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Esse migliorano infatti la situazione economica delle aziende beneficiarie rispetto alle aziende concorrenti che non ricevono gli aiuti. Conseguentemente, falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel senso cui si è sopra accennato.

Se si considera, da un lato, il valore degli scambi di cotone [per il 1995, esportazioni della Grecia verso la CE: 309,6 milioni di ECU; importazioni CE dalla Grecia: 106,4 milioni di ECU ([10])] nonché, dall'altro, la produzione greca (1,25 milioni di tonnellate) rispetto alla produzione degli altri Stati membri (1,35 milioni di tonnellate), risulta evidente che gli aiuti in esame possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri quando favoriscono la produzione nazionale a svantaggio delle produzioni degli altri Stati membri.

Va sottolineato in proposito che nemmeno l'entità relativamente esigua di un aiuto o la dimensione relativamente modesta dell'azienda beneficiaria escludono a priori l'eventualità che gli scambi fra Stati membri abbiano a risentirne.

Tenuto conto di quanto sopra, gli aiuti in causa sono aiuti di Stato che rispondono ai criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Il principio di incompatibilità sancito dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato ammette tuttavia alcune eccezioni.

VI

Le deroghe a questa incompatibilità previste all'articolo 87, paragrafo 2, non sono manifestamente applicabili. Del resto, esse non sono state neppure richieste dalle autorità elleniche.

Le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato debbono essere interpretate in modo restrittivo nell'esaminare ogni programma d'aiuto a finalità regionale o settoriale o ogni singolo caso di applicazione di regimi di aiuti generali.

In particolare, esse possono essere accordate soltanto nel caso in cui la Commissione sia in grado di stabilire che l'aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi in causa. Concedere il beneficio di dette deroghe ad aiuti che non offrissero una tale contropartita significherebbe tollerare un condizionamento degli scambi tra Stati membri, distorsioni di concorrenza ingiustificabili dal punto di vista dell'interesse comunitario e, a titolo accessorio, la concessione di indebiti vantaggi agli operatori di alcuni Stati membri.

Non si tratta di misure destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), in quanto, per gli effetti che essi possono avere sugli scambi, questi aiuti sono contrari all'interesse comune.

([10]) Eurostat 1995.

Non si tratta neppure di misure intese a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia dello Stato membro in causa ai sensi della stessa disposizione.

L'aiuto non è neppure stato notificato come aiuto a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

Per quanto riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, la Commissione può considerarli compatibili con il mercato comune sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse [articolo 87, paragrafo 3, lettera c)].

Per poter essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato, le misure di aiuto in questione non devono incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e devono agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni.

Gli aiuti concessi dall'Ente greco per il cotone a favore di azioni di assistenza tecnica, divulgazione, formazione e ricerca possono incidere sugli scambi e alterare le condizioni di concorrenza ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Tali aiuti sono destinati a facilitare lo sviluppo del settore del cotone; tenuto conto della loro natura, essi non sono tali da incidere sugli scambi in misura contraria all'interesse comune. Gli aiuti di cui trattasi potrebbero, in linea di principio, formare oggetto di una deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Tuttavia questa possibilità non può essere applicata, in quanto gli aiuti in questione sono finanziati mediante imposte parafiscali che gravano su prodotti importati da altri Stati membri. Essi sono incompatibili con il mercato comune a causa delle loro modalità di finanziamento.

La Commissione constata pertanto che, a motivo delle loro modalità di finanziamento, le misure in esame non possono beneficiare delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), applicabili agli aiuti destinati ad agevolare o a facilitare lo sviluppo economico delle regioni e di talune attività di cui alla suddetta lettera c), e vanno considerati incompatibili con il mercato comune, essendo finanziate mediante imposte parafiscali applicate ai prodotti importati.

VII

La Commissione constata che la Grecia ha dato illegalmente esecuzione agli aiuti in esame in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Per le ragioni suesposte, gli aiuti in questione, che rispondono ai criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, non possono beneficiare di nessuna delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 del citato articolo. Essi sono pertanto incompatibili con il mercato comune, in quanto finanziati mediante imposte parafiscali applicate ai prodotti importati.

Trattandosi di aiuti non notificati e posti in essere senza attendere la decisione finale della Commissione, è opportuno ricordare che, dato il carattere imperativo delle norme di procedura definite all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, l'effetto diretto delle quali è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia nelle sentenze pronunciate il 19 giugno 1973 (causa 77/72, Carmine Capolongo contro Azienda agricola Maya) ([11]), l'11 dicembre 1973 (causa 120/73, Gebrueder Lorenz GmbH contro Repubblica federale di Germania) ([12]), il 22 marzo 1977 (causa 78/76, Steinicke e Weinlig contro Repubblica federale di Germania) ([13]), non si può rimediare a posteriori all'illegalità dell'aiuto considerato (sentenza del 21 novembre 1991 nella causa C-354/90, Federazione nazionale del commercio esterno dei prodotti alimentari ed altri contro Francia) ([14]).

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 27 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ([15]) dispone che, nel caso di decisioni negative concernenti aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare l'aiuto dal beneficiario.

Detto rimborso sarebbe necessario per consentire il ripristino della situazione anteriore, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui i beneficiari dell'aiuto abusivamente concesso avrebbero indebitamente goduto successivamente alla data di concessione dell'aiuto stesso.

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, all'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Tali interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è stato messo a disposizione dei beneficiari, fino alla data di recupero.

Considerata la natura degli aiuti e le modalità di finanziamento dei medesimi, la Commissione non è in grado, in base agli elementi disponibili, di calcolare la totalità degli aiuti da recuperare, vale a dire gli aiuti finanziati mediante imposte sulle importazioni di cotone. Essa invita le autorità elleniche, nell'ambito della procedura di cooperazione, a comunicarle un metodo atto a determinare l'importo degli aiuti da recuperare.

La presente decisione non pregiudica le conseguenze cui la Commissione potrà giungere, se del caso, sul piano del finanziamento della politica agricola comune attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi in Grecia nel quadro delle funzioni statutarie dell'Ente greco per il cotone, finanziati mediante i prelievi obbligatori previsti all'articolo 30, paragrafo 3 della legge n. 2040/92, sono incompatibili con il mercato comune, in quanto finanziati mediante imposte parafiscali applicate ai prodotti importati.

Articolo 2

La Grecia modifica il regime di aiuto di cui all'articolo 1 al fine di renderlo compatibile con la presente decisione.

Articolo 3

1. La Grecia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l'aiuto di cui all'articolo 1, posto illegalmente a loro disposizione.

2. Il recupero viene eseguito secondo le procedure del diritto interno. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari, fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Grecia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

([11]) Raccolta 1972-1973, pag. 567.
([12]) Raccolta 1972-1973, pag. 815.
([13]) Raccolta 1977, pag. 171.
([14]) Raccolta 1991, pag. I-5505.
([15]) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.